

## AGEVOLAZIONI

---

### **Ultimo anno (salvo proroghe) per il credito all'e-commerce agricolo**

di Luigi Scappini

È indubbio che, in un mercato sempre più globalizzato, le **aziende** che vogliono presentarsi sui mercati internazionali, devono **posizionarsi** anche nel contesto del cosiddetto **e-commerce**; tuttavia, **se** tale **forma** di commercializzazione dei prodotti **non** incontra particolari **problematiche** applicative per la **maggior parte** dei **settori** merceologici, **qualche difficoltà** maggiore viene riscontrata nel contesto del **settore primario** dove è indubbio che una visione diretta del prodotto, rende consapevole l'acquirente delle caratteristiche e, conseguentemente, ne favorisce l'acquisto.

Tuttavia, in ragione dell'attuale struttura del mercato, ormai è diventata **imprescindibile** una **presenza** sul **web**, poi che a questo si aggiunga anche una ulteriore implementazione consistente nella predisposizione di un'**area** di **e-commerce**, rappresenta un ulteriore **step** lasciato alla **libera scelta** imprenditoriale.

Il Governo, consci di tale esigenza ha provveduto, con l'**articolo 3, comma 2, D.L. 91/2014**, convertito con modifiche con Legge n. 116/2014, all'istituzione di un **credito** d'imposta per la **realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche**.

Il credito è operativo per il **triennio 2014-2016** e, per quanto attiene l'attuale periodo di imposta, prevede lo stanziamento di fondi in misura pari a **1 milione di euro**.

Con **D.M. 273/2015** è stata data attuazione al credito e successivamente, il **Mipaaf** ha emanato la relativa **circolare** esplicativa, da ultimo quella del **17 ottobre 2016, protocollo n. 76689** in riferimento all'ultimo periodo di imposta agevolato.

Ai sensi dell'**articolo 2, D.M. 273/2015**, destinatari dell'agevolazione sono:

1. le **pmi** e le **imprese diverse** dalle **pmi** che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura compresi nell'**Allegato I** del **TFEU** (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e
2. le **pmi** che producono **prodotti agroalimentari**, della **pesca** e dell'**acquacoltura** non compresi nel predetto Allegato I del TFEU.

Le **spese** che danno diritto al credito, sono quelle sostenute per **realizzare e ampliare infrastrutture informatiche** con l'unico obiettivo dell'**avvio o sviluppo**, se già esistente, delle

**vendite dei prodotti agricoli via web.**

Nello specifico, l'articolo 3 del decreto 273 vi ricomprende quelle relative a:

- **dotazioni tecnologiche;**
- **software;**
- **progettazione e implementazione e**
- **sviluppo database e sistemi di sicurezza.**

L'articolo 3, comma 5 del decreto prevede che le **spese** si considerano **effettivamente sostenute** secondo i principi di cui all'**articolo 109** Tuir, quindi:

- per i **beni** mobili rileva la data della **consegna o spedizione** e
- per i **servizi** rileva la data in cui le prestazioni sono **ultimate**.

Ai fini dell'effettività del sostenimento, è richiesto il rilascio di un'apposita **attestazione** a cura alternativamente del **presidente** del **collegio sindacale**, di un **revisore legale**, di un **professionista abilitato** o del **responsabile** del Caf.

In senso parzialmente difforme, la **circolare Mipaaf** afferma come siano ammesse all'agevolazione le sole **spese** sostenute e regolarmente **fatturate** nonché **quietanziate**, concetto che sottende il saldo del dovuto, precisando, inoltre, che la fornitura di beni deve essere **regolata** esclusivamente attraverso il **sistema** di pagamento **SEPA** e i titoli di spesa devono **riportare** un esplicito **riferimento** al **credito** di imposta.

La fruizione del credito passa attraverso la **richiesta** da presentare al Mipaaf, nel periodo compreso tra il **20 e il 28 febbraio 2017** all'indirizzo mail [saq3@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:saq3@pec.politicheagricole.gov.it).

Si ricorda come il credito competa nella **misura del 40%** delle spese sostenute e il suo limite massimo varia in ragione del soggetto richiedente.

Il Mipaaf verificherà completezza e spettanza del credito al fine di determinare l'ammontare di credito attribuibile alla singola impresa richiedente.

In caso di **insussistenza** dei **requisiti** richiesti, sempre il **Mipaaf** ne darà formale **comunicazione** all'istante secondo le modalità di cui all'**articolo 10-bis, L. 241/1990**.

Al contrario, in caso di **esito positivo**, verrà comunicato il **riconoscimento** del credito all'impresa e all'Agenzia delle entrate.

Si ricorda come, poiché i fondi a disposizione non sono illimitati, è possibile che le imprese si vedano riconosciuto un credito **inferiore** a quello virtualmente spettante; infatti, in caso di incipienza dei fondi, il credito al singolo istante viene decurtato in misura proporzionale ai sensi del rapporto tra ammontare dei fondi disponibili e importo complessivo spettante.

In chiusura si ricorda come il credito può trovare **utilizzo** esclusivamente in **compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997 e successive modificazioni. Si ricorda inoltre come il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione  
di 1 giornata intera

## LE PROBLEMATICHE FISCALI IN AGRICOLTURA ►